

**SCHEMA CONVENZIONE TRA LA DITTA F.LLI CENTOFANTI & C. S.n.c.
E IL COMUNE DI ORTONA NELLA REGIONE ABRUZZO**

*(art. 13 bis della L.R. 54/1983 introdotto dalla
Legge Regionale n. 6 dell'8.02.2005)*

Fra il Comune di Ortona (CH) (che in seguito verrà citato come, Comune) e la ditta .F.Ili Centofanti & C. S.n.c. con sede legale in Ari (CH) Via San Pietro 31 (che in seguito verrà citata come Ditta) si stabilisce quanto segue:

Premesso:

- che la Ditta con sede in Ari (CH) (C.F. – P.I. 00301080693) Via San Pietro. n. 31 ha in esercizio un'attività estrattiva di materiale di cava di ghiaia in località Villa Grande di codesto Comune sul mappale Fg 28 particelle 400, 404, 405, 532 per una superficie e per un volume complessivi come da progetto esecutivo, autorizzata con Determinazione Dirigenziale D13/66 del 19.06.2003;

- che la Ditta in data 11/06/2007 ha presentato, alla Regione Abruzzo - Ufficio Cave e Torbiere di Pescara -, richiesta di proroga per la cava di ghiaia in località Villa Grande Fg 28 particelle 400, 404, 405, 532, nota prot. n. 8700/AE, al fine di poter portare a termine l'estrazione della ghiaia e il conseguente ripristino dell'area;

- che la Regione Abruzzo Ufficio Cave e Torbiere con nota del 10/05/2010 prot. n. 7126, assunta al protocollo comunale n. 10005 del 14/05/2010, ha trasmesso, a seguito di conferenza di servizi del 5/05/2010; parere favorevole alla proroga richiesta dalla Ditta, per 4 anni, alle stesse condizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione;

- che il materiale oggetto della coltivazione di cava è costituito da ghiaia;

- che la Regione Abruzzo ha approvato la L.R. n. 6 dell'8.02.2005, che impone la stipula di una convenzione tra Comune e Ditta, introducendo l'obbligo di corresponsione del canone, al Comune di pertinenza, fissato pari al 20% delle tariffe dei canoni demaniali (determinazione n. DI/3 del 27.01.2006) e diversamente articolato per le cave in essere al momento dell'entrata in vigore della legge;

Tutto ciò premesso la Ditta e il Comune convengono di stipulare la seguente convenzione, ai sensi dell'art. 13 bis della L.R. n. 54/1983.

Art. 1

Il Comune prende atto del progetto relativo all'attività estrattiva della Ditta per una cava di ghiaia; sita in località Villa Grande, sulle aree contraddistinte dai mappali Fg. n. 28 particelle nn. 400, 404, 405, 532, della concessione di proroga per 4 anni, come da nota della Regione Abruzzo richiamata, nonché della suddivisione annua delle cubature del banco ghiaioso, per l'applicazione del canone, come da schema allegato (ALL.1);

Art. 2

In base a ciò, salvi i diritti e gli obblighi in materia di legislazione regionale e nazionale sull'attività estrattiva di cava, le parti s'impegnano per quanto segue.

Art. 3

La Ditta si impegna a fornire al Comune di Ortona, a titolo di contributo, materiale inerte vario, (materiale inerte riciclato; misto di cava; sabbia vagliata per riempimento; sabbia di cava per costruzioni; sabbione macinato; ghiaietto; misto per calcestruzzi), come da preventivo rimesso dalla stessa Ditta F.Ili Centofanti e allegato alla presente (ALL.2), da utilizzarsi, a cura dell'Ufficio Lavori Pubblici e Mobilità, per la sistemazione e manutenzione delle strade comunali dissestate e/o degradate, nonché a smaltire, presso i propri siti, materiale inerte da demolizione derivante da

lavori in economia, il tutto fino alla concorrenza di € 4.452,78, corrispondente al contributo totale dovuto dalla Ditta.

Tale importo risulta applicando, alla cubatura di materiale litoide autorizzata (mc 43.8609) ed estratta annualmente, il 20% delle tariffe stabilite con determinazione dirigenziale del Servizio Attività Estrattive e Minerarie, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 54/1983, secondo le modalità previste dalla stessa Legge e in base alla proroga concessa e, come da ALL.1. che qui si ripropone:

Anno	mc			€	€
" 2003	7.065,00			1,050	296,73
" 2004	7.065,00			1,063	600,81
" 2005	7.065,00	20%	20,00%	1,078	-
" 2006	7.065,00	20%	40,00%	1,099	-
" 2007	-	20%	60,00%	1,115	-
" 2008	-	20%	80,00%	1,121	1.748,76
" 2009	-	20%	100,00%	1,158	1.806,48
" 2010	7.800,00	20%	100,00%	1,158	-
" 2011	7.800,00	20%	100,00%	1,179	-
" 2012	-				
" 2013	-				
					€ 4.452,78

I prezzi per fornitura di materiale inerte e/o per smaltimenti del materiale di demolizione vengono pattuiti in base al listino proposto dalla stessa Ditta e di cui all'ALL.2, decurtati del 10%.

Il Comune s'impegna a comunicare, di volta in volta, alla Ditta i siti di deposito del materiale inerte da fornire, relativa tipologia e quantitativo, e/o i siti per il ritiro del materiale da smaltire, a mezzo di semplice comunicazione telefonica, resta inteso che le quantità di materiale fornito e/o smaltito saranno oggetto di apposito verbale sottoscritto, per verifica e accettazione, da personale dell'ufficio tecnico.

Art. 4

Le forniture e/o gli smaltimenti di cui alla presente convenzione dovranno compiersi nel periodo intercorrente tra il 2/01/2014 ed il 30/06/2014.

Art. 5

Le parti si impegnano all'esatto adempimento della presente Convenzione, per quanto di rispettiva competenza, si conviene, altresì, che, in caso di inadempienza da parte della Ditta, il Comune procederà alle necessarie forniture/smaltimenti d'ufficio, con rivalsa delle spese sostenute sulla Ditta stessa.

Art. 6

La Ditta si impegna all'esatto adempimento a regola d'arte delle prescrizioni e delle opere di coltivazione, ripristino ambientale e in ogni caso all'osservanza delle vigenti leggi di Polizia Mineraria.

Art. 7

Il Comune si impegna, ad avvenuta spesa del contributo, a rendicontare l'attuazione dei programmi d'investimento, di cui al precedente articolo 3, al Servizio Attività estrattive e mineraria della Regione Abruzzo.

Art. 8

È demandato al Servizio regionale Attività estrattive e minerarie il controllo dell'esecuzione dei lavori di coltivazione e di recupero ambientale, la verifica, della regolarità e della stabilità dei pendii e scarpate.

Art. 9

Ogni importo, tassa e spese inerenti alla registrazione del presente atto sono sostenute dalla Ditta.

Art. 10

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rinvia al D.P.R. n. 128/59, al D. L.gs. n. 624/96 e successive integrazioni e modifiche, alla L.R. n. 54/1983, oltre a normative, non specificate, sostitutive, integrative e collaterali.

La presente convenzione sarà adeguata dalle parti in seguito alle modifiche legislative che saranno adottate in materia dalla Regione Abruzzo.

Convenzione sottoscritta dalle parti interessate